

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

TITOLO 6 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 18 - Regolamento statuto delle studentesse e degli studenti

Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

(Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Infrazioni e sanzioni a carico degli studenti

1. Per ogni provvedimento preso nei confronti di un alunno, i genitori – quali titolari primi dell'educazione dei figli – devono essere informati e coinvolti mirando alla condivisione dell'azione disciplinare.
2. *I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.*
3. *La responsabilità disciplinare è personale. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.*
4. *Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.*
5. *Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono*

adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo sono adottate dal consiglio di Istituto.

- 6. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso in forma scritta, da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.*

DPR 24 giugno 1998, n. 249

Riferimenti normativi

- Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 29 luglio 1998, n. 175)
- Modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 18 dicembre 2007, n. 293)
- Modificato dal DPR 8 agosto 2025, n. 134 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. (25G00140) (GU n.223 del 25-9-2025)

Vigente al: 10-10-2025

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
2. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con disabilità;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
 - f-bis) l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

6. Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

8-bis. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.

8-ter. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

8-quater. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero alla mancata

presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

8-quinquies. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari a tre quarti dell'orario scolastico corrispondente a giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5.

8-sexies. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.;

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, dello studente stesso e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.

1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 6 (Disposizioni transitorie e finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola secondaria di primo grado.

1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

3-bis. Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, di cui all'articolo 4, comma 8-ter, quinto periodo, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica.

VADEMECUM OPERATIVO - Regolamento di Disciplina

- Scuola Secondaria di 1° grado -

Premessa

Il DPR 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), modificato dall'art.6 del D.Lgs.n.62/2017, delega alle istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli alunni e di indicare l'Organo di Garanzia interno al quale lo studente possa presentare ricorso per le sanzioni inflitagli.

Il DPR n. 134/2025 modifica il DPR n. 249/1998, introducendo una visione più articolata delle conseguenze a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari. Le sanzioni, infatti, vengono sempre trasformate in occasioni formative, poiché la riforma supera la logica meramente sanzionatoria per abbracciare un approccio educativo che mira alla riabilitazione dello studente attraverso percorsi di cittadinanza attiva e solidale.

Alla luce di queste disposizioni normative, il nostro Istituto ha elaborato ed approvato il seguente Regolamento di disciplina, nella consapevolezza che la scuola ha il dovere di garantire l'alleanza educativa tra famiglia, studente ed operatori scolastici: è nella scuola, infatti, che l'alunno continua il suo processo di socializzazione iniziato all'interno della famiglia ed è soprattutto in queste due istituzioni che vengono insegnate le prime regole di comportamento e vengono fatte esercitare le prime capacità critiche e di giudizio.

Questo Regolamento di disciplina costituisce sostanzialmente l'adattamento dello Statuto delle studentesse e degli studenti (così come modificato dal D.P.R. n. 235/2007 e successivamente dal DPR n.134/2025) alla comunità scolastica dell'Istituto Comprensivo "P. ALDI"- scuola secondaria - e vuole rappresentare un vero e proprio "contratto formativo" condiviso con le famiglie, al fine di favorire il rispetto delle principali regole di comportamento e convivenza civile.

Il DPR recepisce inoltre, quanto previsto **dall'articolo 5 della legge n. 70/2024 in materia di bullismo e cyberbullismo** e amplia l'impegno delle istituzioni scolastiche, ponendole al centro delle azioni atte a predisporre le condizioni necessarie per garantire l'individuazione di tali comportamenti, nonché di uso o abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e di forme di dipendenza.

Finalità del Regolamento di Disciplina

Scopo del presente Regolamento di Disciplina è quello di stabilire e rendere note a tutte le componenti scolastiche (docenti, alunni/e, personale ATA, genitori) le regole su cui si basa l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "P.ALDI".

La mancata osservanza di tali norme prefigura infrazioni disciplinari passibili di sanzioni, le quali sono finalizzate a far comprendere agli studenti il disvalore sociale di certi atti/comportamenti, in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità.

Comportamenti passibili di sanzioni disciplinari

Costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

- ritardi ripetuti;
- frequenti uscite anticipate;
- ritardo nel giustificare le assenze e nel far firmare le comunicazioni scuola-famiglia;
- negligenza nello studio e scarso impegno o irregolarità nello svolgimento dei compiti;
- frequente disturbo/interruzione dell'attività didattica;
- uscita dall'aula senza autorizzazione;
- abbigliamento non adeguato al contesto scolastico ed educativo;
- uso del cellulare e uso non autorizzato dei dispositivi elettronici negli ambienti scolastici;
- linguaggio scorretto, ingiurioso e/o lesivo della dignità della persona;
- portare a scuola oggetti pericolosi per la propria ed altrui incolumità o non riconducibili a fini educativi e didattici;
- fumo di sigarette nei locali scolastici e/o negli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
- danneggiamento degli arredi e delle pareti dei locali scolastici;
- danneggiamento o sottrazione di oggetti ai compagni/al personale/all'Istituzione;
- offese ai compagni;
- offese al personale docente e non docente;
- atteggiamenti violenti o comunque aggressivi nei confronti dei compagni e degli adulti;
- comportamenti volti a prevaricare o escludere i più deboli, perpetrati singolarmente o in gruppo.

Organi competenti

Gli Organi competenti a comminare le sanzioni sono:

1. **Docente/Dirigente** per sanzioni non tipizzate definite autonomamente nel Regolamento di disciplina della singola scuola (es. nota disciplinare, richiamo verbale, ammonizione del dirigente scolastico, convocazione della famiglia,...)

NO allontanamento

2. **Consiglio di classe per:**

A) Allontanamento fino a 2 gg.

- Delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgere a scuola con docenti appositamente incaricati

B) Allontanamento da 3 a 15 gg.

- Delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, da svolgere presso le strutture ospitanti convenzionate con figure di riferimento delle strutture. Devono essere individuati anche i referenti della scuola da retribuire con il MOF.

In caso di indisponibilità delle strutture e nelle more degli elenchi regionali le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica. Il CDC può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato.

3. **Consiglio di Istituto per allontanamento superiore a 15 gg.** *(anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola):*

A) superiore a 15 gg., ma non fino al termine dell'anno scolastico

- La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

B) fino al termine dell'anno scolastico

- Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi meno gravi)

C) con esclusione dallo scrutinio o dall'Esame

- Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi più gravi)

Sanzioni e provvedimenti

Alla luce di quanto sancito dal DPR 249/98, modificato dal DPR n.134/2025 per l'individuazione delle sanzioni e dei provvedimenti disciplinari il nostro Istituto scolastico si è ispirato al principio fondamentale della finalità educativa e costruttiva (e non solo punitiva), nonché alla non inferenza tra sanzioni e profitto.

Si precisa infatti che la responsabilità disciplinare è **personale**. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento. (**Art. 4, co. 3**).

Le sanzioni sono sempre **temporanee**, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al **principio di gradualità** nonché, per quanto possibile, al **principio della riparazione del danno**, prevedendo, in caso di danni a persone o cose, un risarcimento in concordato bonario in alternativa al risarcimento dei danni in sede civile, fatto salvo il diritto ad eventuali denunce penali.

Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano (**Art. 4, co. 5**)

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sono sempre adottate da un organo collegiale.

È di competenza del **Consiglio di classe (Art.4, co. 6)** l'allontanamento dalle lezioni **fino a 2 gg.** e sono previste attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato la sanzione **da svolgersi a scuola (Art. 4, co. 8-bis)**.

Nel caso di sanzione che comporta l'allontanamento dalle lezioni **da 3 fino a 15 gg.**, sono previste attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate al numero di giorni, prorogabili per un massimo di $\frac{3}{4}$ del periodo deliberato e **si svolgono presso strutture ospitanti**, convenzionate con la scuola, presenti in elenchi regionali predisposti dall'USR (**Art. 4, co. 8-ter, 8-quater, 8-quinquies Art. 6, co. 3-bis**).

Il temporaneo allontanamento dello studente **dalle lezioni** può essere disposto solo in caso di **gravi o reiterate infrazioni disciplinari**, per periodi non superiori ai quindici giorni. (**Art. 4, co. 7**). Nel caso di sanzioni **superiori ai 15gg.** che comportano l'allontanamento dalla Comunità scolastica, queste sono di competenza del **Consiglio di Istituto (Art.4, co. 6)**.

La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un **percorso di recupero educativo** mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (**Art. 4, co. 8-sexies, co. 9**).

Nei casi di recidiva, di atti di **violenza grave**, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato **allarme sociale**, quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico è dunque previsto l'allontanamento dalla Comunità scolastica fino alla fine dell'anno (**Art.4, co. 9**).

Nei casi più gravi, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli Esami di stato (**Art.4, co. 9 bis e 9 ter**).

In tutti i casi di allontanamento dalle lezioni, il Consiglio di Classe può deliberare la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi d'istruzione, uscite e visite didattiche, attività sportive in rappresentanza della scuola, stages e attività presso enti esterni.

Nel caso di infrazioni commesse durante le sessioni d'esame, le relative sanzioni sono comminate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria, in applicazione dell'art. 361 del codice penale.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni disciplinari che comportano provvedimenti di sospensione dalle lezioni, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Le sanzioni disciplinari, infatti, non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti illeciti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. molestie o abusi di vario genere).

In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili, che porta ad operare con "*omissis*" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel rispetto del D. Lgs. N. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

Al fine di non creare comunque pregiudizi nei confronti dell'alunno che opera il passaggio all'altra scuola, si opererà una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

Si evidenzia che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Si ribadisce che nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento (Art.4 co.3 DPR 134/2025).

Reiterazione delle infrazioni

Le sanzioni sono ispirate al principio di gradualità, per cui la reiterazione di un'infrazione comporta l'applicazione di sanzioni di grado immediatamente superiore.

Fermo restando che le sanzioni disciplinari possono essere applicate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali si evince la responsabilità disciplinare dello studente (il quale non può essere sottoposto a sanzione senza essere messo nelle condizioni di esporre le proprie ragioni), nei casi gravi di necessità e urgenza, connotati da atti di violenza o comunque tali da mettere in pericolo l'incolumità dell'intera comunità scolastica, nelle more del procedimento disciplinare comunque attivato secondo la procedura ordinaria, il Dirigente Scolastico può disporre, sin da subito, l'allontanamento dello studente, in formando tempestivamente i genitori. Tale provvedimento sarà poi sottoposto all'approvazione degli Organi Collegiali.

TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE

LIVELLO INFRAZIONI: NON GRAVI			
Mancanza disciplinare	Sanzione disciplinare	Organo Competente	Procedura
Negligenza abituale: - non porta il materiale didattico; - non rispetta le consegne degli	- Richiamo verbale - Nota sul registro di classe - Convocazione genitori	Docente	
insegnanti - non esegue i compiti assegnati			
Ripetuti ritardi/uscite anticipate (salvo casi di comprovata necessità)	- Richiamo verbale - Dopo 4 ritardi, annotazione generica sul registro di classe - Convocazione dei genitori da parte del D.S. o del suo vicario	Docente D.S. o vicario del D.S.	
Mancanza di collaborazione nell'accertare la verità e le responsabilità, a fronte di un'innegabile conoscenza di fatti/eventi punibili con sanzione disciplinare,	- Richiamo verbale - Nota sul registro di classe <i>N.B.: Il provvedimento può essere rivolto alla classe.</i>	Docente	

LIVELLO INFRAZIONI: GRAVI O REITERATE			
Manca disciplina	Sanzione disciplinare	Organo Competente	Procedura
Disturbo continuato e impedimento del normale svolgimento della lezione	- Richiamo verbale - Nota sul registro di classe - Convocazione dei genitori - Dopo 5 note, sospensione da 1 a 2 gg.	Docente D.S. e Consiglio di classe	<i>Per i provvedimenti di sospensione, vedi oltre il paragrafo "Procedura per le sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione".</i>
Consumo di cibi e bevande durante lo svolgimento delle lezioni	- Richiamo verbale - Nota sul registro di classe	Docente	
Uso scorretto di aule, laboratori, servizi igienici e spazi comuni, lasciati in disordine e/o con presenza di rifiuti	- Richiamo verbale e obbligo al riordino e alla pulizia - Nota sul registro di classe.	Docente	
Abbigliamento non consono al contesto scolastico ed educativo <i>(pantaloni corti e/o eccessivamente strappati, bermuda, gonne corte, canottiere, maglie corte, top scollati, vestiti succinti, abbigliamento da spiaggia in genere e qualsiasi abito che riveli biancheria intima)</i>	- Richiamo verbale - Nota sul registro di classe - Convocazione dei genitori	Docente	

cyberbullismo”.			
Uso improprio di strumenti, oggetti o anche di materiali estranei all’attività didattica, che potrebbero mettere a rischio l’incolumità propria e altrui. <i>In caso di episodi di bullismo, si rimanda alla sezione della tabella denominata “Sanzioni in caso di atti di bullismo e cyberbullismo”</i>	- Richiamo verbale - Sospensione da 3 a 5 gg.	Docente D.S. e Consiglio di classe	<i>Per i provvedimenti di sospensione, vedi oltre il paragrafo “Procedura per le sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione”.</i>
Uso di sigarette, anche elettroniche, nei locali scolastici o nelle pertinenze scolastiche. Cessione di sigarette, anche elettroniche, nei locali scolastici o nelle pertinenze scolastiche.	- Al 1° episodio, nota sul registro di classe e comunicazione ai genitori; - dal 2° episodio, sospensione dalle attività scolastiche da 1 a 2 giorni.	Docente D.S. e Consiglio di classe	1°- Il docente che verificherà la trasgressione provvederà al ritiro immediato delle sigarette/della sigaretta elettronica, che saranno successivamente consegnate ai genitori/affidatari, contattati immediatamente. Se la trasgressione verrà contestata da personale diverso dal docente dell’ora interessata, sarà lo stesso docente a trascrivere la nota disciplinare sul registro di classe, precisando il ruolo di chi ha contestato l’infrazione. 2°- Il docente, dopo aver eseguito la procedura di cui sopra, segnalerà il

			caso al coordinatore di classe, il quale a sua volta informerà il Dirigente scolastico ai fini della convocazione del CdC per discutere l'adozione della sanzione della sospensione.
Furto o danneggiamento di materiale appartenente a coetanei e/o al personale e/o alla scuola. <i>In caso di episodi di bullismo, si rimanda alla</i> <i>sezione della tabella denominata "Sanzioni in caso di atti di bullismo e cyberbullismo"</i>	- Nota sul registro di classe. - Sospensione dalle lezioni fino a 15 gg. - Richiesta alla famiglia di riparazione del danno o di risarcimento	Docente D.S. e Consiglio di classe D.S.	<i>Per i provvedimenti di sospensione, vedi oltre il paragrafo "Procedura per le sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione".</i>
Danni a oggetti, strutture o al decoro dell'ambiente scolastico, con responsabilità individuale accertata.	- Nota sul registro di classe. - Sospensione dalle lezioni da 3 a 10 gg. - Richiesta alla famiglia di riparazione del danno o di risarcimento	Docente D.S. e Consiglio di classe Dirigente Scolastico	<i>Per i provvedimenti di sospensione, vedi oltre il paragrafo "Procedura per le sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione".</i>

Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto: correre, spingersi, saltare; affacciarsi/sporgersi dalla finestra; lanciare carta e/o altri oggetti dalla finestra; ogni altro atto/comportamento che non rispetti le norme di sicurezza stabilite per i vari ambienti scolastici (aule, laboratori, palestre, servizi igienici, scale, cortile...)	- Nota sul registro di classe - Sospensione fino a 5 giorni - Esclusione da viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive in rappresentanza della scuola, etc.	Docente D.S. e Consiglio di classe	<i>Per i provvedimenti di sospensione, vedi oltre il paragrafo "Procedura per le sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione".</i> <i>L'esclusione da viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive in rappresentanza della scuola, etc. viene deliberata dai docenti del CdC</i>
Uso del telefono cellulare e/o uso non autorizzato di altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (lettori mp3, videogiochi, fotocamere, videocamere)	- Al 1° episodio, nota disciplinare sul registro di classe - Dal 2° episodio, sospensione sino a 2 gg.	Docente Docente	<i>Per i dettagli si veda il paragrafo "Indicazioni specifiche relative all'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici" e il Regolamento BYOD della scuola.</i>

<i>In caso di episodi di cyberbullismo, si rimanda alla sezione della tabella denominata "Sanzioni in caso di atti di bullismo e cyberbullismo"</i>	- in base all'utilizzo del dispositivo (riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione), sospensione sino a 2 gg. per le violazioni minori; da 3 a 5 gg. per le violazioni più gravi - nel caso si configuri un reato, segnalazione all'autorità giudiziaria.	D.S. e Consiglio di Classe Dirigente Scolastico	<i>Nei casi gravi si veda il Regolamento Antibullismo e l'e-Policy d'Istituto (procedure e protocolli).</i> <i>La segnalazione all'autorità giudiziaria seguirà quanto previsto dall'art. 332 c.p.p.</i>
Grave turbativa o impedimento dell'attività didattica con comportamenti di disturbo	- Nota sul registro di classe e convocazione dei genitori - Sospensione fino a 2 giorni - Esclusione da viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive in rappresentanza della scuola, etc.	Docente D.S. e Consiglio di classe	<i>Per i provvedimenti di sospensione, vedi oltre il paragrafo "Procedura per le sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione".</i> <i>L'esclusione da viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive in rappresentanza della scuola, etc. viene deliberata dai docenti del CdC</i>

Comportamenti scorretti durante attività parascolastiche (uscite sul territorio, viaggi d'istruzione, manifestazioni sportive, etc.). <i>In caso di episodi di cyberbullismo, si rimanda alla sezione della tabella denominata "Sanzioni in caso di atti di bullismo e cyberbullismo".</i>	- Richiamo verbale - Nota sul registro di classe - Richiamo da parte del D.S. - Sospensione da 3 a 15 gg. - Esclusione da viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive in rappresentanza della scuola, etc.	Docente accompagna-tore D.S. D.S. e Consiglio di Classe	Il docente-accompagnatore segnala al Dirigente scolastico la mancanza disciplinare; il D.S. convoca il Consiglio di classe per discutere l'adozione della sanzione della sospensione. <i>Per i provvedimenti di sospensione, vedi oltre il paragrafo "Procedura per le sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione".</i> <i>L'esclusione da viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive in rappresentanza della scuola, etc. viene deliberata dai docenti del CdC</i>
LIVELLO INFRAZIONI: GRAVI O REITERATE con allontanamento dalla COMUNITÀ SCOLASTICA			
Mancanza disciplinare	Sanzione disciplinare	Organo Competente	Procedura
Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti	- Nota disciplinare e convocazione immediata dei genitori - Eventuale segnalazione al SERD e al Servizio di tutela dei minori - Sospensione oltre i 15 gg.	DS e Consiglio d'Istituto	La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (<i>quando non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico</i>)	Sospensione fino al termine delle attività didattiche		<i>Per i provvedimenti di sospensione, vedi oltre il paragrafo “Procedura per le sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione”.</i>
Nei casi più gravi (<i>quando non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico</i>)	Esclusione dallo scrutinio finale e NON AMMISSIONE all’esame di Stato		
Presunto spaccio di alcolici o sostanze stupefacenti	- Nota disciplinare e convocazione immediata dei genitori - Eventuale segnalazione al SERD e al Servizio di tutela dei minori - Sospensione oltre i 15 gg.	DS e Consiglio d’Istituto	La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (<i>quando non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico</i>) Nei casi più gravi (<i>quando non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico</i>)	Sospensione fino al termine delle attività didattiche Esclusione dallo scrutinio finale e NON AMMISSIONE all'esame di Stato		<i>Per i provvedimenti di sospensione, vedi oltre il paragrafo “Procedura per le sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione”.</i>
Violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, lesioni. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare	- Nota disciplinare - Sospensione oltre 15 gg. Sospensione fino al termine delle attività didattiche	Ds e Consiglio d'Istituto	Per i provvedimenti di sospensione, vedi oltre il paragrafo “Procedura per le sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione”. La segnalazione all'autorità giudiziaria seguirà quanto

gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (<i>quando non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico</i>) Nei casi più gravi (<i>quando non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico</i>)	- Esclusione dallo scrutinio finale e NON AMMISSIONE all'esame di Stato - Segnalazione all'autorità giudiziaria		previsto dall'art. 332 c.p.p. In caso di episodi di bullismo, si rimanda alla sezione della tabella denominata "Sanzioni in caso di atti di bullismo e cyberbullismo".
Fatti gravi avvenuti all'interno della scuola, che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento...)	- Sospensione oltre 15 gg	DS e Consiglio d'Istituto	Per i provvedimenti di sospensione, vedi oltre il paragrafo "Procedura per le sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione".

Nei casi più gravi	Espulsione dalla scuola e segnalazione all'autorità giudiziaria		
--------------------	---	--	--

Sanzioni in caso di atti di bullismo e cyberbullismo

PREMESSA

Nel bullismo e nel Cyberbullismo rientrano un'eterogenea gamma di comportamenti vessatori, disadattivi, di carattere relazionale e di gravità diversa. Per quanto riguarda i rischi dell'on line, si veda il documento programmatico *e-Policy* d'Istituto.

Per essere definiti tali devono necessariamente presentare tre elementi caratterizzanti:

- **intenzionalità** (consapevolezza e volontà di prevaricare e danneggiare l'altro, isolarlo e fargli male, si tratta di condotte aggressive pianificate, messe in atto avvalendosi anche del gruppo dei pari)
- **reiterazione/sistematicità** (la ripetizione nel tempo delle condotte antisociali sono finalizzate alla graduale

subordinazione della vittima e all'affermazione dello status del bullo tra il gruppo dei pari)

- **asimmetria di potere** (differenza di potere, la vittima non riesce a difendersi, non ha la stessa forza fisica e/o psicologica del bullo, si trova in uno stato di inferiorità rispetto al gruppo dei pari)

Protocollo per il riconoscimento, scelta degli interventi e la gestione dei casi (A,B,C)*

1) Fase di Prima Segnalazione → tutti (personale scolastico, alunni e genitori).

2) Valutazione Approfondita → D.S., Referente bullismo, Team antibullismo.

3) Scelta degli Interventi e Gestione del Caso/i (universale, selettiva, indicata):

- a. approccio educativo con la classe
- b. intervento individuale su bullo e su vittima
- c. riparazione della relazione
- d. eventuale coinvolgimento della famiglia
- e. supporto intensivo della rete (nei casi gravi)

4) Monitoraggio Del Caso (follow up)

NOTA BENE

Alcuni atti di Bullismo e Cyberbullismo potrebbero configurarsi come veri e propri reati procedibili d'ufficio:

- *Istigazione al suicidio (art.580 c.p)*
- *Percosse (art 581 c.p)*
- *Ingiuria (art. 594 c.p depenalizzato)*
- *Diffamazione (art.595 c.p)*
- *Produzione, distribuzione, divulgazione, diffusione, cessione di materiale pedopornografico (art. 600-ter c.p)*
- *Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p)*
- *Aggravante dell'odio razziale (art.604-ter c,p)*
- *Sequestro di persona (art.605 c.p)*
- *Violenza sessuale (art 609-bis) anche di gruppo (art. 609-octies c.p)*
- *Violenza privata (art. 610 c.p)*
- *Minaccia (art 612 c.p)*
- *Atti persecutori o stalking (art 612-bis c.p)*
- *Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p)*
- *Tortura (art. 613-bis c.p)*
- *Furto (art.624 c.p), rapina (art. 628 c.p) ed estorsione (art. 629 c.p)*
- *Danneggiamento (art 635 c.p)*
- *Molestia o disturb delle persone (art. 660c.p)*

Specificità del cyberbullismo

Sostituzione di persona (art. 494 c.p)

Interferenze illecite nella vita privata (art.615-bis c.p) e accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art.615-ter)

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art.616 c.p) Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente (art 617-septies c.p)

Danneggiamento informatico (art. 635-bis c.p) e danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p)

Trattamento illecito di dati personali (art. 167 d.lgs.196/2003)

In tutti questi casi il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria competente e tutto il personale scolastico che ne venga a conoscenza è tenuto a segnalare al DS.

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale (art. 361 c.p) Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio (art 362 c.p).

Le responsabilità degli illeciti andranno verificate secondo quanto previsto dalla normativa vigente

Culpa in organizzando (2043- 2051 c.c) Culpa in vigilando (art. 2048 c.c)

Culpa in educando (art. 2048 c.c)

Mancanza disciplinare	Sanzione disciplinare	Organo Competente	Procedura (A, B o C)*
Mancato rispetto degli altri Forme di bullismo: diretto verbale relazionale Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti, turpiloquio e bestemmie; atti o parole che, consapevolmente, tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e/o escluderli.	- Infrazione lieve (1° episodio): Richiamo verbale e intervento educativo; - infrazione giudicata grave (reiterazione della condotta vessatoria): annotazione sul registro informare immediatamente il referente e/o la DS <i>sospensione da 3 a 5 gg. + percorso rieducativo;</i>	Docente Refer. antibullismo e/o Team D.S. e/o vicario D.S. Consiglio di classe	A. ascolto, accoglienza e definizione del caso B. situazioni di pregiudizio (esclusi i reati procedibili d'ufficio) C. reati procedibili d'ufficio * Vedi indicazioni e dettagli nel Regolamento antibullismo

	- infrazione giudicata gravissima con recidiva: annotazione sul registro informare immediatamente il referente e/o la DS <i>sospensione da 6 a 15 gg.;</i> - in caso di reato: procedura perseguibile d'ufficio.	Refer. antibullismo e/o Team D.S. e/o vicario D.S. Consiglio di classe D.S.	<u>ATTENZIONE</u> <i>Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI, se diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, sui social network, servizi di messaggistica istantanea, (messaggi di testo, video o file audio) etc.</i>
--	--	--	---

	<u>ATTENZIONE</u> <i>La sanzione potrebbe scattare già al primo episodio, se veicolato tramite le nuove tecnologie per</i> <i>l'ampia diffusione che possono raggiungere nell'immediato → equiparazione a recidiva.</i>		<i>Se i comportamenti sono stati diffusi e/o veicolati tramite smartphone o tablet occorre: prendere prova documentale</i> <i>(screenshot, foto o copia etc)</i> Agire tempestivamente per limitare la diffusione dei materiali (segnalazioni: polizia postale, Gestori di siti e/o Garante della privacy) <i>La segnalazione all'autorità giudiziaria seguirà quanto previsto dall'art. 332 c.p.p.</i>
Mancato rispetto degli altri Forme di bullismo: diretto verbale indiretto relazionale diretto fisico Ricorso alla violenza all'interno	- Infrazione lieve (1° episodio) Richiamo verbale e intervento educativo; - infrazione giudicata grave (reiterazione della condotta vessatoria): - annotazione sul registro	Docente Refer. antibullismo Vicario D.S. D.S. Consiglio di classe	A. ascolto, accoglienza e definizione del caso B. situazioni di pregiudizio (esclusi i reati procedibili d'ufficio) C. reati procedibili d'ufficio * Vedi indicazioni e dettagli

di una discussione, intimidazioni, aggressioni fisiche; Atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; Pianificazione deliberata e atti discriminatori e/o persecutori nei confronti di altre persone (danneggiamento della reputazione con lo scopo di escludere, emarginare l'altro;	- informare immediatamente il referente e/o la DS - <i>sospensione da 3 a 5 gg. + percorso rieducativo;</i> - infrazione giudicata gravissima con recidiva: - annotazione sul registro - informare immediatamente il referente e/o la DS - <i>sospensione da 6 a 15 gg.;</i> - in caso di reato: procedura perseguibile d'ufficio. <u>ATTENZIONE</u> <i>La sanzione potrebbe scattare già al primo episodio, se veicolato tramite le nuove tecnologie per</i> <i>l'ampia diffusione che possono raggiungere nell'immediato → equiparazione a recidiva.</i>	D.S.	nel Regolamento antibullismo <u>ATTENZIONE</u> <i>Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI, se diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, sui social network, o tramite servizi di messaggistica istantanea, (messaggi di testo video, fileaudio) etc</i> <i>Se i comportamenti sono stati diffusi e/o veicolati tramite smartphone o tablet occorre: prendere prova documentale (screenshot, foto o copia etc)</i> Agire tempestivamente per limitare la diffusione dei materiali (segnalazioni: polizia postale, Gestori di siti e/o Garante della privacy). <i>La segnalazione all'autorità giudiziaria seguirà quanto previsto dall'art. 332 c.p.p.</i>
---	---	-------------	--

Violazione delle norme che tutelano la privacy, la sicurezza, la salute e l'ambiente Cyberbullismo Uso di device non autorizzati (cellulari, tablet etc) durante l'orario scolastico e nelle pertinenze con lo scopo intenzionale di dileggiare, offendere l'onore, il decoro, esercitare pressioni, danneggiare la reputazione altrui e/ o escluderlo dal gruppo dei pari Bullismo diretto fisico Deliberato danneggiamento e/o appropriazione/sottrazione di materiali e oggetti personali altrui	Infrazione lieve (1° episodio) Richiamo verbale e intervento educativo; - infrazione giudicata grave (reiterazione della condotta vessatoria): annotazione sul registro (ritiro immediato del dispositivo) informare immediatamente il referente e/o la DS <i>sospensione da 3 a 5 gg. + percorso rieducativo;</i> - infrazione giudicata gravissima con recidiva: annotazione sul registro (ritiro immediato del dispositivo + divieto di utilizzo dei device fino alla riparazione del danno) informare immediatamente il referente e/o la DS	Docente Refer. antibullismo Vicario D.S. D.S. Consiglio di classe	A. ascolto, accoglienza e definizione del caso B. situazioni di pregiudizio (esclusi i reati procedibili d'ufficio) C. reati procedibili d'ufficio * Vedi indicazioni e dettagli nel Regolamento antibullismo <u>ATTENZIONE</u> <i>Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI, se diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, sui social network, o tramite servizi di messaggistica istantanea, (messaggi di testo video, fileaudio) etc</i> <i>Se i comportamenti sono stati diffusi e/o veicolati tramite</i>
---	---	--	--

Bullismo relazionale Inneggiare, promuovere e sostenere comportamenti lesivi per la persona (istigazione al suicidio, all'uso di sostanze, all'uso della violenza in tutte le sue forme)	sospensione da 6 a 15 gg.; + percorso rieducativo e supporto della rete; - in caso di reato: procedura perseguibile d'ufficio. <u>ATTENZIONE</u> <i>La sanzione potrebbe scattare già al primo episodio, se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere nell'immediato → equiparazione a recidiva.</i>	D.S.	smartphone o tablet occorre: prendere prova documentale (screenshot, foto o copia etc) Agire tempestivamente per limitare la diffusione dei materiali (segnalazioni: polizia postale, Gestori di siti e/o Garante della privacy) La segnalazione all'autorità giudiziaria seguirà quanto previsto dall'art. 332 c.p.p.
Tipi particolari di bullismo: A sfondo razzista Omofobico Sessista Contro la disabilità Hate speech, offese, insulti,	Infrazione lieve (1° episodio) Richiamo verbale e intervento educativo; - infrazione giudicata grave (reiterazione della condotta vessatoria):	Docente Refer. antibullismo Vicario D.S. D.S. Consiglio di classe	A. ascolto, accoglienza e definizione del caso B. situazioni di pregiudizio (esclusi i reati procedibili d'ufficio) C. reati procedibili d'ufficio

molestie e aggressioni verbali e/o fisiche, che si ricollegano direttamente a stereotipi culturali, religiosi, etnici, all'orientamento sessuale, alla stigmatizzazione sessista, la disabilità in tutte le sue forme.	annotazione sul registro informare immediatamente il referente e/o la DS <i>sospensione da 3 a 5 gg. + percorso rieducativo;</i> - infrazione giudicata gravissima con recidiva: annotazione sul registro informare immediatamente il referente e/o la DS <i>sospensione da 6 a 15 gg + percorso rieducativo e supporto della rete;</i> - in caso di reato: procedura perseguibile d'ufficio.		* Vedi indicazioni e dettagli nel Regolamento antibullismo <u>ATTENZIONE</u> <i>Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI,</i> <i>se diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, sui social network, o tramite servizi di messaggistica istantanea, (messaggi di testo video, fileaudio) etc</i> <i>Se i comportamenti sono stati diffusi e/o veicolati tramite smartphone o tablet occorre: prendere prova documentale</i>
---	---	--	---

ATTENZIONE

La sanzione potrebbe scattare già al primo episodio, se veicolato tramite le nuove tecnologie per

l'ampia diffusione che possono raggiungere nell'immediato → equiparazione a recidiva.

(screenshot, foto o copia etc.)

Agire tempestivamente per limitare la diffusione dei materiali (segnalazioni: polizia postale, Gestori di siti e/o Garante della privacy)

La segnalazione all'autorità giudiziaria seguirà quanto previsto dall'art. 332 c.p.p.

D.S.

PRECISAZIONI

Non sono classificabili come bullismo quegli atti particolarmente gravi che si avvicinano a veri e propri reati: attaccare un compagno con coltelli o oggetti pericolosi, fare minacce pesanti, procurare ferite fisiche gravi, commettere furti di oggetti molto costosi, compiere molestie o abusi sessuali. Tali comportamenti rientrano nella categoria dei comportamenti antisociali e devianti.

Non sono classificabili come bullismo giochi turbolenti tra coetanei, le cosiddette "lotte tra pari" dove la parità di forza e di potere è simmetrica o le prese in giro "per gioco" dove ci sia il **consenso, reciprocità e rispetto**.

Procedura per le sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione

Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dalle lezioni sono irrogate dal CdC e, se superiori ai 15 gg., dal C.d.I., secondo la seguente procedura:

1. Il promotore del provvedimento è tenuto a presentare al Dirigente Scolastico o all'Ufficio di Presidenza formale richiesta motivata di convocazione del C.d.C. con articolata descrizione del fatto. È rimesso al Dirigente Scolastico valutarne la fondatezza ed evidenza e, convocato eventualmente l'allievo, disporre l'archiviazione del procedimento, sentito il promotore.
2. Il Dirigente Scolastico, individuato il responsabile del procedimento, invia tempestivamente ai genitori/affidatari (tramite fonogramma seguito da notifica brevi manu), la contestazione scritta di addebito, che vale come comunicazione ufficiale dell'avvio del procedimento, aprendo così la fase istruttoria. In caso di impossibilità alla consegna brevi manu, verrà inviata una raccomandata a/r o si procederà con le modalità formali previste dalla legge. In questa fase si procede all'acquisizione di eventuali elementi documentali e/o testimonianze.
3. I genitori/affidatari, entro tre giorni dal ricevimento della contestazione, hanno facoltà di rispondere per iscritto, presentando elementi giustificativi.
4. Decorsi cinque giorni dalla notifica della contestazione scritta di addebito, il Dirigente Scolastico convoca con procedimento d'urgenza l'organo collegiale competente ad irrogare la sanzione, nella sua composizione allargata, ivi compresi pertanto i genitori/affidatari, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora il genitore faccia parte dell'organo) e di successiva e conseguente surroga. La convocazione va notificata ai genitori/affidatari.
5. Alla seduta del Consiglio di classe si esaminano le contestazioni di addebito, le informazioni contenute nel registro di classe a carico dello studente e qualsiasi altra informazione relativa al fatto contestato di cui i presenti abbiano notizia.
6. Nell'accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali, o determinate da circostanze fortuite, rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui.
7. I componenti del Consiglio di Classe, accertata la responsabilità dello studente nel fatto contestato, definiscono la durata dell'allontanamento dalle lezioni (in tale caso essa non potrà essere inferiore a giorni uno).
8. Se i genitori/affidatari non possono essere presenti, devono comunicare l'indisponibilità con almeno due giorni di anticipo, anche per vie brevi, con motivazione debitamente documentata, per poter fissare una nuova data di convocazione; in assenza di ciò, nel caso di mancata comunicazione della indisponibilità a presenziare al Consiglio di Classe, il procedimento avrà luogo anche in assenza degli interessati.
9. Il provvedimento disciplinare adottato, adeguatamente motivato, viene comunicato per iscritto ai genitori/affidatari.

Provvedimenti relativi all'allontanamento dalle lezioni

- A) In caso di sanzione che prevede l'allontanamento dalle lezioni fino a 2 gg. all'alunno sarà essere richiesto di:
- svolgere attività di riflessione e approfondimento sui comportamenti che hanno condotto al provvedimento disciplinare. Queste attività saranno assegnate dal Consiglio di classe e culmineranno nella produzione di un elaborato critico da parte dell'alunno/a, sulla base del materiale costruito ad hoc e fornito dai docenti in coerenza con l'infrazione disciplinare commessa. Tale compito sarà poi oggetto di valutazione da parte dei docenti e rientrerà a pieno titolo tra le valutazioni connesse all'insegnamento dell'Educazione civica;

- B) Nel caso cui la sospensione dalle lezioni dello studente vada dai 3 ai 15 giorni, il ragazzo sarà chiamato a svolgere Attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate al numero di giorni, prorogabili per un massimo di $\frac{3}{4}$ del periodo deliberato che si svolgono presso strutture ospitanti, convenzionate con la scuola, presenti in elenchi regionali predisposti dall'USR.

Spetta alle strutture ospitanti l'obbligo di vigilanza sugli studenti e alla scuola individuare nell'ambito del personale scolastico le figure referenti per la realizzazione delle attività.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività è considerato dal C.d.C. ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento; le ore sono computate ai fini della validità dell'anno scolastico ma non incidono sulla valutazione delle singole discipline;

- C) Ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, e la sospensione dalle lezioni vada oltre i 15 giorni, sino al termine dell'anno scolastico e/o preveda l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame, la competenza è del Consiglio di Istituto, secondo quanto previsto dall'Art. 4, co. 8-sexies, co. 9, 9-bis e 9-ter.

La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

Art. 19 – Impugnazioni per i provvedimenti disciplinari

1. Contro le sanzioni disciplinari, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno alla scuola da parte di chi vi abbia interesse.
2. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
3. L'impugnazione della sanzione disciplinare non incide automaticamente sulla sua esecutività, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi, pur non definitivi. Pertanto la sanzione può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
4. In caso di accoglimento dell'impugnazione, vengono annullate le conseguenze della sanzione. In particolare, i giorni di assenza per sospensione non vengono considerati ai fini della validità dell'anno scolastico dello studente.
5. L'Organo di Garanzia interno dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni (art. 5, c. 1): qualora non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 20 - Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del *DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria)*, come modificato dal *DPR 235/07*, ha i seguenti compiti:

- decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- decidere, su richiesta dei genitori, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello *Statuto delle Studentesse e degli Studenti* della scuola secondaria.

1. L'organo di Garanzia è così composto:
 - Dirigente scolastico, che lo presiede;
 - n. 2 genitori, eletti dal Consiglio di Istituto;
 - n. 1 docente nominato dal Consiglio di Istituto su designazione del Collegio dei docenti, che svolge il compito di segretario verbalizzante.
2. L'organo di garanzia è validamente costituito se è formato da almeno tre membri.
3. Per la validità della riunione dell'organo di garanzia devono essere presenti almeno la metà più uno dei membri in carica.
4. L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo sostituto.
5. In caso di assenza di uno o più commissari, il Dirigente scolastico può provvedere d'ufficio alla nomina dei sostituti necessari all'espletamento del procedimento.
6. Non può partecipare alla riunione dell'organo di garanzia, e deve essere sostituito da un supplente, un docente membro del Consiglio di classe che ha deliberato la sanzione disciplinare. Fa Scolastico.
7. Non possono partecipare alla riunione, e devono essere sostituiti con supplenti, genitori o docenti che siano parte in causa nel procedimento disciplinare.
8. Le decisioni dell'Organo di garanzia sono adottate con la maggioranza dei voti validamente espressi. L'astensione è un voto validamente espresso e va conteggiata tra i voti non favorevoli. In caso di parità prevale il voto del presidente.
9. Le decisioni dell'organo di garanzia sono definitive.

Art.20.1 - L'elezione dei membri dell'Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto.
2. L'elettorato attivo dei genitori-membri dell'organo di garanzia spetta ai rappresentanti dei genitori nei consigli di classe.
3. L'elettorato passivo è di tutti i genitori della scuola.
4. Entro i venti giorni successivi all'elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, il Dirigente scolastico indice le elezioni dell'organo di garanzia - componente genitori - e a tal fine convoca l'assemblea dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe.
5. L'assemblea elegge i due genitori titolari dell'organo di garanzia e i genitori che possono sostituire i titolari in caso di loro assenza o impedimento.
6. A tal fine, nel corso dell'assemblea, i genitori costituiscono un seggio elettorale, formato da un presidente e due scrutatori, che sovrintende alle operazioni elettorali e proclama gli eletti. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere fino a due preferenze. Vengono eletti come titolari i due genitori che ottengono più voti. Vengono eletti come sostituti tutti gli altri genitori che hanno ottenuto voti, in ordine di preferenze avute. A parità di voti prevale la maggiore età anagrafica.
7. Il rinnovo straordinario dell'Organo di Garanzia, in caso di accertata impossibilità di funzionamento del precedente, può avvenire in ogni momento dell'anno scolastico, con le stesse procedure del rinnovo annuale ordinario.

Art.20.2 - Il procedimento dell'Organo di Garanzia

1. Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato da uno dei genitori o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Ricevuta l'impugnazione, entro 3 giorni il Presidente convoca l'Organo di Garanzia; l'avviso di convocazione, che deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta, contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
3. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un suo delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'Organo di Garanzia, ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
4. In sede di riunione dell'Organo di Garanzia, i componenti esaminano l'impugnazione proposta dal ricorrente e verificano se le motivazioni indicate come elemento di riesame del provvedimento disciplinare hanno fondamento.
5. In caso di motivazione fondata, su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'Organo di Garanzia può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.
6. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. In caso di accertata validità delle motivazioni addotte dal ricorrente, l'Organo di Garanzia provvede a rivalutare quale sia l'effettiva responsabilità dello studente e a riformulare la conseguente sanzione, ivi compresa la non punibilità.
8. La decisione dell'Organo di Garanzia, debitamente motivata, viene comunicata con atto formale dal Presidente ai genitori dello studente, i quali sono altresì informati che la decisione è definitiva.
9. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia non si pronunci entro il termine di dieci giorni, la sanzione impugnata deve ritenersi confermata.

Art.20.3 - Ricorsi al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale

1. Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo davanti al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna. In analogia con quanto previsto dall'art. 5, c.1 del DPR n. 249/98, è da ritenersi che il termine per la proposizione del reclamo sia di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della scuola o dallo scadere del termine di decisione ad esso attribuito.
2. Chiunque ne abbia interesse può avanzare reclamo, sempre al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, contro quelle che considera violazioni del presente Regolamento rispetto al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.
3. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale assume le proprie decisioni previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia regionale.

Art.20.4 - L'Organo Regionale di Garanzia

1. La decisione del Direttore dell'USR è subordinata al parere vincolante dell'Organo di Garanzia regionale, costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.
2. L'Organo di Garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa vigente in materia, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita e giacente al fascicolo e/o delle memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dalla scuola coinvolta. Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati. L'Organo di Garanzia regionale deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni: qualora, entro tale termine, non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta, il Direttore dell'USR può decidere indipendentemente dal parere.
3. La decisione del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale è definitiva.